



Repubblica italiana

Tribunale ordinario di Roma – XI Sezione civile

Il giudice dottor Francesco CRISAFULLI, nella causa civile iscritta al n° 72686 R.G.A.C.C. 2019, vertente tra SCUOLA DI FORMAZIONE MÉZIÈRES [REDACTED] e BC FORMAZIONE SRL SRLS, letti gli atti, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

**Premesso** che la SCUOLA DI FORMAZIONE MÉZIÈRES [REDACTED] (SCUOLA [REDACTED] ha chiesto, in via cautelare ed urgente, *ex art. 700 C.P.C.*, l'emissione di «*tutti i provvedimenti necessari ed idonei sia ad accertare la violazione del patto di riservatezza e non divulgazione dei corsi utilizzando il metodo Mézières e Mézières Plus e del relativo materiale oggetto di studio da parte della Scuola BC Formazione S.R.L.S., sia a disporre ogni necessaria modalità tecnica e giudiziaria di attuazione tesa a far cessare immediatamente alla Scuola BC Formazione S.R.L.S. sia la situazione di attuale insegnamento dei predetti corsi svolti in assenza dei necessari riconoscimenti alla didattica degli stessi sia ordinare la rimozione o la cancellazione dal sito [www.trattamentoposturaleglobalefm.it](http://www.trattamentoposturaleglobalefm.it) della Scuola resistente l'indicazione che il Dott. Bianchimano è stato assistente del Prof. Cittone*»;

- **che**, a fondamento della domanda cautelare, la ricorrente, premesso un *excursus* relativo alla persona del prof. Cittone, ai suoi pregressi rapporti con la dott.ssa Françoise Mézières (ideatrice del metodo di riabilitazione posturale che porta il suo nome), alla sua formazione ed alle sue esperienze ed attività nel campo della fisioterapia e dell'insegnamento del metodo, da lui stesso ulteriormente perfezionato (metodo Mézières Plus), ha esposto, in sintesi:

a) che la SCUOLA DI FORMAZIONE MÉZIÈRES [REDACTED] (originariamente [REDACTED]), fondata dal prof. [REDACTED] e da lui “trasmessa” all'allievo «*prescelto per tramandare gli insegnamenti del metodo Mézières*», dott. [REDACTED], attuale legale rappresentante della società ricorrente, impartisce corsi e *stages*, abilitanti alla pratica di tale metodo ma non anche al suo insegnamento;



b) che gli allievi che si iscrivono a detti corsi e *stages* assumono l'impegno di non praticare l'insegnamento della disciplina e di non divulgare materiali e metodi didattici ad essa relativi;

c) che anche il dott. Domenico Bianchimano, legale rappresentante della resistente SCUOLA BC FORMAZIONE S.R.L.S. (SCUOLA BC), essendo stato «*uno degli studenti che hanno partecipato al corso di "operatore di Mézières Plus" diretto dal prof. Cittone*», avrebbe assunto tale impegno, ma lo avrebbe poi violato istituendo la predetta SCUOLA e dando inizio ad un'attività d'insegnamento del metodo non consentita e basata sugli stessi metodi e materiali (o moduli), sostanzialmente "copiati" da quelli in uso presso la SCUOLA [REDACTED];

d) che, inoltre, illegittimamente ed in modo inveritiero il predetto dott. Bianchimano si accrediterebbe quale ex-assistente del prof. Cittone;

e) che tali fatti sarebbero costitutivi di un pericolo di danno imminente ed irreparabile, in ragione «*di una didattica priva di una benché minima abilitazione/riconoscimento e/o certificazione, oltre che in violazione di pregressi obblighi di riservatezza e non divulgazione della stessa*»;

- **che** si è costituita la B.C. FORMAZIONE S.R.L.S. resistendo alla domanda cautelare;

- **che** le parti, debitamente autorizzate, hanno depositato note e documenti per illustrare le rispettive tesi difensive;

**ritenuto che** non esiste alcuna norma di legge o principio giuridico che stipuli, in via generale, una demarcazione tra abilitazione all'esercizio di una disciplina ed abilitazione al suo insegnamento;

- **che** non può quindi predicarsi, in termini generali, che chi sia abilitato, o comunque idoneo e capace, di esercitare un'arte o una tecnica non possa anche praticarne liberamente l'insegnamento, in forma privata, come attività professionale o imprenditoriale, pur senza essere autorizzato a rilasciare titoli con valore legale (ed anzi, una simile affermazione sarebbe del tutto illogica: come dire che Arthur Rubinstein o Jascha Heifetz possono esibirsi a Carnegie Hall, ma non dare lezioni di pianoforte o violino, che Marta Abba può recitare nella compagnia di Pirandello, ma non aprire una scuola di teatro, che Picasso può dipingere *Guernica* ma non



insegnare disegno, o che Nureyev può danzare su tutti i palcoscenici del mondo, ma non essere docente di danza) ;

- **che**, al contrario, il principio applicabile in via generale è quello della libertà d'insegnamento e della libertà d'iniziativa economica privata, entrambe garantite a livello costituzionale (artt. 33 e 41 Cost.);

- **che**, nelle materie o nei settori in cui tale demarcazione esiste, in quanto la legge subordina l'attività didattica al conseguimento di particolari titoli abilitativi o al superamento di esami o concorsi, diversi da quelli che consentono l'esercizio dell'arte, della tecnica o della professione, tali titoli abilitativi, esami o concorsi si svolgono sotto la vigilanza della pubblica autorità, cui spetta in esclusiva il potere di certificare l'idoneità dei candidati, e che a detta certificazione pubblica non è equiparabile l'"investitura" ad opera di un soggetto privato non riconosciuto;

- **che**, peraltro, l'"investitura" che, a sua volta, il prof. Cittone avrebbe ricevuto direttamente dalla creatrice del metodo, Françoise Mézières, e che egli avrebbe poi a sua volta trasmesso al legale rappresentante della società attrice, è anche rimasta (a prescindere dal suo valore giuridico) una mera affermazione priva di un concreto riscontro probatorio;

- **che**, nella specie, non è contestato il possesso, da parte del legale rappresentante della società resistente, della laurea in Scienze motorie, della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive e dei titoli pubblici abilitanti all'insegnamento delle tecniche fisioterapiche, tra le quali rientra il metodo Mézières;

- **che**, d'altro canto, la pretesa della società ricorrente di determinare l'ambito di "validità" degli attestati rilasciati agli allievi a conclusione dei propri corsi o *stages*, limitandolo al solo esercizio concreto dell'attività fisioterapica ed escludendone, invece, l'insegnamento, non trova fondamento in una pattuizione negoziale, di cui non è stata fornita prova, neppure nei limiti esigibili nel quadro della cognizione sommaria e del giudizio di tipo probabilistico proprio del giudizio cautelare;

- **che** tale prova non si ravvisa nelle dichiarazioni scritte depositate in corso di causa, sia perché l'*affidavit* non ha valore probatorio nel nostro



ordinamento, sia per il loro tenore del tutto generico, e non riferito allo specifico caso della società resistente o del suo legale rappresentante;

- **che** neppure l'audizione del prof. Cittone, o anche degli autori delle dichiarazioni avrebbe integrato la necessaria prova, sia pur nei limiti suindicati, in ragione della genericità delle circostanze dedotte e della posizione personale del prof. Cittone;

- **che**, d'altra parte, quand'anche fosse stata raggiunta la prova del patto diretto ad escludere la facoltà, per il legale rappresentante della società resistente, di esercitare, con altri colleghi e per mezzo di detta società, l'insegnamento delle tecniche fisioterapiche da lui apprese alla scuola del prof. Cittone, la validità di tale patto, gravemente limitativo delle ricordate libertà costituzionali e della libertà contrattuale di una delle parti, sarebbe soggetta a cauzione, anche (ma non solo) sotto il profilo della mancata stipulazione per iscritto e, *a fortiori*, mediante approvazione specifica *ex art.* 1341 C.C.;

- **che**, pertanto, non ha fondamento, né legale né contrattuale, la pretesa della ricorrente di farsi arbitro insindacabile del diritto di terzi di impartire l'insegnamento di arti, tecniche o materie apprese presso la scuola (allora) del prof. Cittone;

- **che** non emerge dagli atti – per quanto accertabile nei limiti della cognizione sommaria – che gli insegnamenti impartiti dalla SCUOLA BC comprendano anche il metodo c.d. “Mézières Plus” (non menzionato come oggetto dei corsi nel materiale pubblicitario e divulgativo della resistente e nel suo oggetto sociale), né che la metodologia didattica adottata ricalchi quella della SCUOLA ██████████, al contrario, il confronto tra i programmi delle due scuole (docc. 2 e 3 di parte ricorrente) smentisce tale affermazione;

- **che**, peraltro, la ricorrente non ha specificamente allegato – né tanto meno provato – quali siano le peculiarità inconfondibili che caratterizzerebbero sia il metodo “Mézières Plus”, sia i metodi d'insegnamento della SCUOLA ██████████, e non ha quindi offerto elementi idonei a consentire al Tribunale una più approfondita valutazione di eventuali aspetti di tale somiglianza che possano confortare un giudizio d'illiceità della condotta della SCUOLA BC (tenuto conto che è inevitabile



che due programmi d'insegnamento di una stessa materia condividano temi e linee metodologiche generali comuni);

- **che**, infine, l'affermazione – presente sul sito della SCUOLA BC – secondo la quale il dott. Bianchimano, legale rappresentante della società resistente, sarebbe stato «assistente» (e non, invece, semplice «aiutante», come dichiarato in udienza da parte ricorrente) del prof. Cittone non può essere ritenuta falsa o illegittima, atteso che, tra le due espressioni, non vi è che una sfumatura di significato a stento percepibile;

- **che**, per le ragioni esposte, appare evidente il difetto del requisito del *fumus boni juris* a sostegno della domanda cautelare;

- **che**, sebbene ciò sia sufficiente a rigettare il ricorso, merita comunque di essere segnalato anche il difetto del requisito del *periculum in mora*, peraltro neppure convenientemente argomentato ma solo apoditticamente affermato in modo tautologico;

- **che**, infatti, non è dato vedere – né viene spiegato – in che modo la società ricorrente verrebbe a patire un danno (per di più imminente ed irreparabile) per il solo fatto che un diverso soggetto eserciti attività d'insegnamento di tecniche fisioterapiche, tra cui il metodo Mézières (ma, per quanto emerso in corso di causa, non anche il metodo “Mézières Plus” e non con l'imitazione servile delle metodologie didattiche della SCUOLA [REDACTED]), o che il legale rappresentante della SCUOLA BC affermi – fatto sostanzialmente vero – di essere stato «assistente» (anziché «aiutante») del prof. Cittone;

- **che** le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n° 55/14, in base al valore indeterminabile del *petitum*, tenuto conto della media complessità della causa, nonché della struttura e del concreto svolgimento del giudizio (connotato da sommarietà, assenza di attività istruttoria e concentrazione di fasi), in € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per la fase introduttiva ed € 3.409,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;

**P.Q.M.**

**rigetta** il ricorso;

**pone** le spese di lite, liquidate in € 7.800,45, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico della ricorrente.



Si comunichi.

Roma, addì 17/02/2020 .

*Il giudice*  
*Francesco Crisafulli*

